

18

Agencia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Parma

REG. 30 GEN. 2026 SERIE 3
N° 126

Il sottoscritto

ALLEGATO A - STATUTO ASSOCIAZIONE

"Associazione Infermieri Tutor didattici e Clinici (AITu3C)"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: **"Associazione Infermieri Tutor didattici e Clinici."**

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore-ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Infermieri Tutor didattici e Clinici - Ente del Terzo Settore", in sigla **"AITu3C ETS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Parma**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a ricerca scientifica di particolare interesse sociale, educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Promuovere, sostenere e diffondere la ricerca scientifica concernente le figure dell'infermiere tutor clinico e dell'infermiere tutor didattico, indagando le loro competenze, traiettorie professionali, motivazioni, bisogni formativi, condizioni operative, criticità organizzative, dinamiche di abbandono del ruolo ed efficacia degli

interventi formativi, di tutela e di supporto, con l'obiettivo di valorizzarne la funzione nei contesti educativi e assistenziali. L'attività di ricerca comprenderà anche l'analisi, la sperimentazione e la valutazione di modelli tutoriali innovativi, con particolare attenzione alla loro efficacia nei percorsi formativi in ambito infermieristico (art. 5, lett. h);

2. Organizzare ed erogare attività formative e di aggiornamento professionale rivolte agli infermieri tutor clinici e didattici, tramite corsi, seminari, workshop, attività di simulazione clinica o virtuale, moduli e-learning, laboratori esperienziali (art. 5, lett. d);
3. Contribuire alla progettazione ed alla diffusione di strumenti operativi, raccomandazioni, buone pratiche e linee guida per la selezione, formazione, valutazione e valorizzazione dei tutor infermieristici, in coerenza con la letteratura scientifica e le esigenze dei contesti formativi e clinici (art. 5, lett. i);
4. Organizzare e partecipare a webinar, convegni, congressi, tavole rotonde e altri eventi scientifici nazionali e internazionali in collaborazione con università, enti pubblici, ordini professionali, aziende sanitarie e soggetti del Terzo Settore (art. 5, lett. h, i);
5. Curare la produzione e diffusione di pubblicazioni scientifiche, manuali, report, materiali didattici, articoli divulgativi, contenuti digitali e multimediali, anche in modalità open access, per promuovere il sapere scientifico e pedagogico sui temi del tutoring e della formazione dei tutor infermieristici (art. 5, lett. i);
6. Promuovere e sviluppare collaborazioni strutturate con società scientifiche, enti professionali, università, ordini delle professioni infermieristiche, aziende sanitarie ed enti del Terzo Settore, al fine di creare sinergie utili alla crescita culturale, scientifica e formativa, nonché a facilitare il riconoscimento istituzionale e professionale delle figure dell'infermiere tutor didattico e dell'infermiere tutor clinico. Tali collaborazioni potranno riguardare la partecipazione congiunta a progetti di ricerca, l'organizzazione condivisa di eventi scientifici e formativi, la redazione di documenti tecnico-scientifici, lo scambio di buone pratiche e la costruzione di reti nazionali e internazionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 10) attività formative a titolo oneroso erogate dall'associazione, purché coerenti con le finalità istituzionali e nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, reinvestendo gli eventuali proventi nelle proprie attività di interesse generale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione può avvalersi di soci per attività retribuite, qualora in possesso delle competenze necessarie. Tali incarichi devono essere conferiti con criteri di trasparenza, adeguatamente documentati e deliberati dall'organo competente, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il

1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono aderire all'Associazione, senza alcuna discriminazione, tutte le persone fisiche, enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che condividano i principi e gli scopi statutari e che siano in possesso di adeguate competenze, esperienze o qualifiche in ambito infermieristico. Non è ammessa l'iscrizione da parte di persone prive di una relazione significativa e comprovabile con gli ambiti di attività dell'Associazione, o che risultino verosimilmente intenzionati ad aderire con finalità meramente strumentali, di influenza elettorale o di alterazione della rappresentatività interna.

L'accoglimento delle domande di adesione è deliberato dal Consiglio Direttivo, che ha facoltà di rifiutare motivatamente le richieste non conformi ai criteri previsti dal presente statuto. Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con diritto di recesso da parte del socio in qualsiasi momento, comunicando la propria volontà al Consiglio Direttivo. Per il primo anno dall'iscrizione, l'adesione è gratuita e non è prevista alcuna quota associativa. L'eventuale introduzione e l'importo della quota associativa annuale sono deliberati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica statutaria. Tale modifica sarà comunicata tempestivamente a tutti gli associati.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda, redatta in forma scritta anche mediante strumenti telematici, in cui l'interessato dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione, di attenersi al presente statuto e alle delibere adottate dagli organi sociali.

La domanda potrà essere compilata tramite modulo digitale predisposto dall'Associazione e presentata di persona o tramite piattaforma web, purché ne sia garantita la tracciabilità e conservazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (se presente), con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Non è prevista l'adesione di soci minorenni.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa (qualora deliberata) per 1 anno (*oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito*);
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta o telematica all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Categorie di soci e loro diritti e doveri

L'Associazione riconosce l'esistenza di diverse categorie di soci, così distinte:

a) **Soci ordinari:** sono coloro che possiedono il titolo e l'abilitazione allo svolgimento della professione infermieristica e che si riconoscono negli scopi e nei valori dell'Associazione, indipendentemente dall'effettivo esercizio attuale della professione. I soci ordinari e universitari hanno pieni diritti associativi, compreso il diritto di voto nelle assemblee e la possibilità di candidarsi alle cariche sociali.

b) **Soci universitari:** sono membri del personale universitario afferente al settore MEDS 24c (Ricercatori -RTDA, RTDB, RTT-, Professori Associati, Professori Ordinari) che condividono le finalità dell'Associazione. Come i soci ordinari, i soci universitari godono dei pieni diritti associativi e partecipano di diritto alla Consulta Scientifica.

L'ammissione alle diverse categorie viene approvata dal Consiglio Direttivo che valuta la congruità della domanda.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

È fatto divieto ai soci di utilizzare la denominazione, i loghi, i simboli o l'immagine dell'amministrazione pubblica di appartenenza in attività associative, salvo autorizzazione scritta dell'ente stesso. Tale disposizione si applica anche all'eventuale menzione del proprio ruolo istituzionale, che non potrà essere utilizzato per fini promozionali o rappresentativi dell'Associazione.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate, dal Consiglio Direttivo, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente (Art. 17, comma 4 CTS).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci (organo sovrano);
- il Consiglio direttivo (organo amministrativo);
- il Comitato Scientifico (supporto tecnico-scientifico);
- la Consulta Scientifica (organo partecipativo);
- il Presidente;

- il Comitato di Garanzia (organo di controllo interno).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali, incluso il Presidente, sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. Nell'esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza, il Presidente e gli altri organi sociali non possono utilizzare denominazioni, loghi o riferimenti a pubbliche amministrazioni di appartenenza senza preventiva autorizzazione scritta dell'ente interessato.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano; delibera su bilancio, cariche, ammissioni, esclusioni, regolamenti, e scioglimento. È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in presenza oppure online (art. 21 CTS). All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nell'assemblea dei soci hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Sono ammesse un massimo di 3 deleghe per socio.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. In presenza di comprovate esigenze organizzative, il Consiglio Direttivo può disporre lo svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché convocata ad almeno un giorno di distanza dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
- nomina uno dei tre membri del comitato di garanzia.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, salvo diversa disposizione dello statuto o della legge. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole del 50% +1 dei soci in prima convocazione o con i 2/3 dei soci presenti in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Le proposte di modifica dello statuto devono pervenire per iscritto a tutti i soci ordinari almeno una settimana prima della convocazione dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci ordinari ed i soci universitari. Il consiglio direttivo non può in nessun caso essere composto da una percentuale >50% di soci universitari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- propone l'entità dell'eventuale quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- istituisce gruppi di lavoro e commissioni operative, anche temporanee, finalizzati all'organizzazione delle attività societarie, determinandone composizione, durata e funzioni.
- nomina uno dei tre membri del comitato di garanzia.
- Nomina i membri del Comitato Scientifico su proposta della consulta scientifica, mantenendo la facoltà di opporsi motivatamente.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

È convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, purché ci sia maggioranza dei membri. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, la delibera avviene per unanimità. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da

chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ciascun consigliere può conferire delega scritta ad un altro componente del Consiglio affinché lo rappresenti nella seduta e ne eserciti le relative funzioni. Ciascun consigliere non può essere portatore di più di una delega per la medesima riunione.

In merito alle domande di ammissione dei soci, le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione documentale telematica (ad esempio, via posta elettronica o posta elettronica certificata). Per ciascuna domanda di ammissione, il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario, in qualità di organi esecutivi del Consiglio Direttivo, trasmettono tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio Direttivo la documentazione completa e rilevante ai fini della valutazione, mediante strumenti telematici ufficiali dell'Associazione, idonei a garantirne l'identificabilità del mittente, la data certa, la conservazione e la tracciabilità. Ciascun consigliere può esprimere il proprio voto entro il termine di 7 giorni dalla trasmissione della documentazione; decorso tale termine, in assenza di motivata opposizione, la domanda si considera approvata ai fini statutari. Le deliberazioni adottate con tale procedura sono formalmente annotate e riportate nel verbale della prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Svolge, di norma, le funzioni di coordinatore del Comitato Scientifico, salvo rinuncia.

Art. 12 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico si compone di un massimo di 15 membri, di cui, preferibilmente, almeno la metà appartenenti ai soci universitari. Viene proposto dalla Consulta Scientifica e nominato dal Consiglio Direttivo che può opporsi motivatamente.

Fra le proprie responsabilità, il Comitato Scientifico annovera:

1. formulare proposte e pareri sulle attività scientifiche, culturali e formative dell'associazione;
2. valutare la coerenza e la qualità scientifica di progetti, seminari, eventi, pubblicazioni e corsi;
3. proporre o valutare la partecipazione a bandi, convenzioni o partnership con enti universitari e scientifici;
4. partecipare all'attribuzione di riconoscimenti e premi eventualmente promossi dall'associazione;
5. proporre la creazione di gruppi di lavoro interni all'area scientifica.

Il Presidente dell'Associazione svolge le funzioni di Coordinatore del Comitato Scientifico e partecipa alle riunioni con diritto di parola, assicurando il raccordo con il Consiglio Direttivo. Egli assume diritto di voto esclusivamente nei casi di parità tra i voti espressi dagli altri componenti. Il Presidente può cedere il ruolo di coordinamento ad altro membro del Comitato Scientifico, eletto dal Comitato stesso, mantenendo in ogni caso diritto di partecipazione e di parola alle riunioni. In tale ruolo, il coordinatore esercita le proprie funzioni per il periodo di carica del consiglio direttivo o sino a decadimento per altre ragioni.

Art. 13 – La Consulta Scientifica

La Consulta Scientifica è un organismo consultivo composto da tutti i soci ed i collaboratori che partecipano alle attività di ricerca promosse dall'associazione.

Essa ha il compito di:

- discutere le linee di indirizzo scientifico;
- proporre la nomina dei membri del Comitato Scientifico al Consiglio Direttivo;
- proporre attività, progetti o iniziative scientifiche;
- esprimere pareri non vincolanti sulle proposte del Comitato Scientifico o del Consiglio Direttivo;
- favorire il confronto interdisciplinare tra gli iscritti.

46

La consulta scientifica viene convocata dal coordinatore del Comitato Scientifico su richiesta del Comitato stesso o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Consulta Scientifica.

Art. 14 – Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia sarà istituito obbligatoriamente al raggiungimento di un patrimonio netto pari o superiore a €15.000,00 o al conferimento dello status di Associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile.

Il Comitato di Garanzia ha funzioni di controllo interno, con compiti di vigilanza sulla conformità dell'attività dell'ente alla legge, allo statuto e ai principi di correttezza gestionale; è composto da 3 membri nominati come segue:

- uno dal Consiglio Direttivo;
- uno dal Comitato Scientifico;
- uno dall'Assemblea dei soci.

Il comitato di garanzia resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. I componenti del Comitato di Garanzia possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Questo organismo non sostituisce il controllo legale previsto dagli artt. 30-31 CTS, ma integra la funzione con compiti etici, statutari e interni.

Qualora, nei casi previsti dalla normativa vigente (artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017), si rendesse obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore legale, l'Assemblea provvederà a deliberarne la costituzione e a nominarne i componenti, con le modalità e funzioni previste dalla legge; in tal caso, il comitato di garanzia verrà contestualmente sciolto.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far

4

tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Nome per esteso – Firma - Sigla

MAURO PAROZZI (PRESIDENTE) - *MP* - Mauro Parozzi

